

Risoluzione del 30/04/1986 prot. 360879

**Oggetto:**

I.v.a.. Fatturazione. Modalita' procedurali.

**Sintesi:**

Una Societa' che intende adottare una procedura di fatturazione utilizzando un sistema computerizzato per la stampa contestuale, nella sede principale e presso il singolo concessionario, della fattura relativa ad interventi in garanzia effettuati dal secondo sulle autovetture dei clienti, puo' essere autorizzata a procedere non essendo detta procedura incompatibile con l'essenziale finalita' di assicurare che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA siano materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per emittente e ricevente, e che siano comunicati dal primo al secondo senza preclusione di tecnologia utilizzabile.

**Testo:**

La ..., in nome e nell'interesse della sua controllata ... S.p.A., con istanza del 10 febbraio u.s., ha chiesto in sostanza di conoscere se sia compatibile con la disposizione contenuta nell'art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale "la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte", la procedura che la controllata intenderebbe adottare, consistente, utilizzando un sistema di collegamento computerizzato, nella contestuale stampa, presso il concessionario Fiat e la sede centrale della Fiat Auto S.p.A., della fattura relativa ad interventi in garanzia effettuati dal primo sulle autovetture dei clienti.

In particolare, tale procedura sarebbe cosi' articolata:

- la ..... provvedera' a dotare ogni concessionario di un personal computer, collegato con un calcolatore centrale presso la sua sede tramite un apparato di trasmissione via cavo telefonico;
- il concessionario trasmettera', tramite le sedi periferiche di ....., al calcolatore centrale tutte le informazioni relative alle prestazioni eseguite;
- il calcolatore le vagliera', disaggregando i dati che costituiranno componenti della fattura e li mettera' a disposizione del concessionario;
- il concessionario, sempre via cavo, li riprendera' per controllarli a sua volta e li riaggreghera', aggiungendo il numero progressivo di fattura e la relativa data;
- a questo punto i dati inseriti nel computer saranno definitivi ed imm modificabili ed il concessionario li inviera' al calcolatore centrale: cio' consentira' contemporaneamente sia la stampa di un esemplare della fattura presso il concessionario sia la stampa del secondo esemplare presso la sede centrale di ....., esemplari che risulterebbero uguali sia per contenuto che per configurazione.

Tutto cio' premesso ritiene la scrivente che al posto quesito possa darsi risposta affermativa nella considerazione che, pur non potendosi disconoscere che il legislatore nella formulazione del citato primo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ha usato termini che riflettono soprattutto modalita' di trasmissione di documenti ("consegna" o "spedizione") tradizionalmente ipotizzabili, la proposta procedura non appare incompatibile con la disposizione in esame che ha l'essenziale finalita' di assicurare che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva siano materializzati in documenti aventi lo stesso contenuto per l'emittente e per il ricevente, e che siano comunicati, nei prescritti termini, dal primo al secondo, senza preclusione delle diverse tecnologie a tal fine utilizzabili.